



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLO DI SERRAVALLE - SAVIGNO
via XXV Aprile,52 VALSAMOGGIA – 40050 loc. Castello di Serravalle (BO) –
C.F:91171010373 - Tel. 051 670 48 24
e-mail: boic810009@istruzione.it - boic810009@pec.istruzione.it
Sito internet www.icccastellodiserravalle.edu.it



Valsamoggia 14-03-2024

Ai docenti dell'I.C. Castello di Serravalle-Savigno
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
All'Albo
Al sito della scuola
Agli atti

Oggetto: Disposizioni permanenti sulla vigilanza degli alunni.

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali e tenuto conto dell'obbligo – da parte del personale docente e A.T.A. – della sorveglianza negli ambienti della scuola per garantire agli alunni la sicurezza durante i vari momenti dell'attività educativa, si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. A tal fine si emana la presente direttiva, che ripercorre gli obblighi del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni.

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Si ricorda che l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Accoglienza ingresso/uscita

Ai sensi del CCNL 2007, i docenti assumono la responsabilità della sorveglianza sugli alunni cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'orario scolastico la vigilanza degli alunni è affidata agli insegnanti di classe, ma in caso di necessità può essere affidata anche al collaboratore scolastico o ai docenti delle classi più vicine. **I docenti non possono lasciare gli alunni incustoditi.** Prima di assentarsi, in caso di necessità, debbono affidare la classe ad una persona adulta.

Tutti i docenti in servizio nell'ultima ora hanno l'obbligo di accompagnare gli alunni fino alla porta di uscita dell'edificio.

Ai collaboratori scolastici incombe l'obbligo della vigilanza sugli accessi all'edificio che, di regola, debbono rimanere chiusi, tranne per quei momenti riservati all'ingresso e all'uscita.

Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.

1) **Compiti dei collaboratori scolastici.**

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di pertinenza, senza allontanarsi, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano al bagno e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e alunni). **Per esigenze impellenti, dovranno comunque preoccuparsi di assicurare il presidio dell'area loro assegnata.** I collaboratori scolastici possono riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli alunni, richiamandoli continuamente a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata.

2) **Compiti dei docenti.**

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli alunni che gli sono affidati per tutta la durata del servizio. Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi al bagno, al di fuori del tempo della ricreazione; è opportuno consentire l'uscita a non più di un alunno per volta. E' bene evitare che gli alunni si allontanino dall'aula durante la lezione, nello specifico è fatto **divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.** .

Il docente è responsabile dell'alunno quando lo lascia uscire dall'aula, quindi deve accertarsi del motivo e controllare il rientro dello stesso in classe.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

E' fatto **divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.** In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli allievi. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra o laboratori.

La classe, durante il normale orario delle lezioni, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività o incontri con esperti. Il docente non lascia la classe all'esperto, ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

La vigilanza degli alunni durante i cambi di orario/avvicendamento tra i docenti delle classi.

1) **Compiti dei collaboratori scolastici.**

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria.

2) **Compiti dei docenti.**

Lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire. I docenti che entrano in servizio nelle ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi

trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente.

La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

1) Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni e nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito. In particolare, i collaboratori scolastici devono vigilare affinché gli alunni non si trovino in spazi, interni e/o esterni, non autorizzati.

2) Compiti dei docenti.

Il responsabile della classe durante la ricreazione è il docente. In nessun caso il personale, vista la situazione specifica (ricreazione) deve, comunque, ritenersi esente dagli obblighi di vigilanza. Si precisa, infatti, che l'intervallo fa parte dell'orario di servizio e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I Docenti in servizio adotteranno, pertanto, tutte le misure necessarie per garantire uno svolgimento ordinato e sereno di tale momento scolastico.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente tali disposizioni.

Cordialmente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Dott.ssa Alessandra Ducceschi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93